

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
Radiocomunicazioni Emergenza
Sezione di Torino



**MANUALE OPERATIVO PER I RADIOAMATORI IN CASO DI
EMERGENZE ED ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE**

IZ1BWB - Salvatore BONOMOLO

Versione 01.03.2025



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA

Sezione di Torino

Torino, 01.03.2025

Oggetto: Manuale Operativo per i Radioamatori in caso emergenze ed esercitazioni di Protezione Civile in ambito Provinciale e Nazionale.

A. C. C. S. PREFETTURA TORINO

TORINO

TORINO "CITTA' METROPOLITANA"

TORINO

C.O.M. CENTRI OPERATIVI MISTI

LORO SEDI

*****+

PREMESSA

Il presente manuale operativo è stato elaborato al fine di coordinare gli interventi dei Radioamatori della Sezione ARI di Torino nei casi di emergenze interessanti il territorio della Provincia di Torino, Nella stesura sono stati tenuti presenti i Piani Operativi Provinciali, le disposizioni di Legge del Ministero dell'Interno (Dipartimento della Protezione Civile) sull'impiego dei radioamatori dell'ARI durante le Emergenze e/o Esercitazioni presso la Prefettura di Torino, C.O.M. e C.O.C..

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nel presente documento, sono riportate le modalità tecniche operative che i Radioamatori dovranno applicare durante il servizio svolto presso le Sale Radio di PROCIV dei vari Enti, in particolare le procedure sullo scambio delle informazioni e dei messaggi tra i C.O.M. e le Autorità Governative e/o Provinciali nel caso in cui i Sistemi delle Telecomunicazione Istituzionali risultano inefficienti a causa della Calamità verificatasi.

**IL VICE PRESIDENTE E
DELEGATO ARI -RE
IZ1BWB Salvatore BONOMOLO**



ELENCO ALLEGATI

“A”	REGOLAMENTO E STATUTO ARI-RE
“B”	FREQUENZE OPERATIVE IMPIEGATE PER LE RADIOCOMUNICAZIONI D’EMERGENZA ED ESERCITAZIONI
“C”	MAPPA DELLA PROVINCIA DI TORINO
“D”	MAGLIA RADIO PROVINCIALE DEI C.O.M.
“E”	FAC-SIMILE DEL MODULO PER MESSAGGIO
“F”	COMPITI FONDAMENTALI DEGLI OPERATORI PER LE RADIOCOMUNICAZIONI D’EMERGENZA
“G”	TURNI DI SERVIZIO IN SALA RADIO IN CASO DI ATTIVAZIONE
“H”	PONTI RIPETITORI AMATORIALI DEL PIEMONTE
“I”	ELENCO NOMINATIVO DEI RADIOAMATORI ADERENTI ALL’ARI-RE
“L”	TABELLA AUTENTICAZIONE DELLE TRASMISSIONI



A.R.I.

Associazione Radioamatori Italiani

eretta in Ente Morale con DPR 10 gennaio 1950 n. 368

Via Domenico Scarlatti, 31 - 20124 Milano

A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza - (A.R.I.-R.E.)

Regolamento della Organizzazione

Premessa

L'Associazione Radiotecnica Italiana-A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale).

Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale.

L'attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni. Gli scopi dell'A.R.I. sono quelli contemplati nell'art. 3 e, nella materia specifica, nell'art. 7.1 del Regolamento di Attuazione.

L'A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di Protezione Civile, limitata ai casi di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.

La utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata nella risoluzione n. 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia, con D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740.

La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso."

Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.

Come dianzi detto, da sempre, in caso di calamità ed in alternativa ai normali mezzi di comunicazione ed a supporto degli stessi, i radioamatori hanno svolto attività di Protezione Civile.

Proprio la molteplicità degli interventi, in svariate occasioni, spinse l'A.R.I. a dotarsi di una organizzazione interna, realizzata circa trenta anni fa, che assunse la denominazione di C.E.R. (Corpo Emergenza Radioamatori).

Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/'93, conferendo alla stessa una operatività a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale.

Da tale data (22/5/'93), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di "A.R.I.-Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-R.E.)."

L'A.R.I. è strutturata, sul territorio nazionale, in 19 Comitati Regionali e, allo stato, in 281 Sezioni.

La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/'91), impone oggi, all'A.R.I., di darsi un regolamento più specifico e determinato.

Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in Bari, il 9/11/1996.

Art. 1 - Funzione della Organizzazione A.R.I.-R.E

La organizzazione A.R.I.-R.E. ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività di Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle Autorità preposte.

Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità.

Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

Art. 2 - Gratuità delle prestazioni

L'attività di radioamatore, operante per le A.R.I.-R.E., non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Agli operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

La qualità di appartenente alle A.R.I.-R.E. è incompatibile con la iscrizione in qualsiasi altra organizzazione di Protezione Civile, in particolar modo se connessa alle radiocomunicazioni, e che, comunque, in caso di emergenza, possa impegnare il soggetto.

Art. 3 - Organi delle A.R.I.-R.E.

Sono Organi delle A.R.I.-R.E.:

- le Assemblee di base;
- il Consiglio Direttivo nazionale;
- i Consigli Direttivi regionali;
- i Consigli Direttivi sezionali;
- i Collegi Sindacali.

Art. 4 - Assemblee di base

Costituiscono l'Assemblea di base tutti gli aderenti alle rispettive Sezioni.

L'Assemblea di base si riunisce una volta l'anno, in occasione della Assemblea Generale di Sezione, nonché tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Presidente, che la presiede; in assenza del Presidente, sarà presieduta dal Vice Presidente.

L'Assemblea di base:

- elegge il Consiglio Direttivo di Sezione;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle A.R.I.-R.E., che saranno inglobati in quelli di Sezione;
- approva il programma di attività della sezione, compreso quello relativo alle A.R.I.-R.E.;
- discute i problemi ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo di Sezione, adottando i conseguenti provvedimenti.

Art. 5 - Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da tanti componenti, quanti sono quelli previsti nel relativo regolamento sezionale.

Il Consiglio Direttivo di Sezione:

- elegge, nel proprio seno, le cariche previste dai rispettivi regolamenti;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea di base il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il programma di attività;
- convoca l'Assemblea di base ogniqualevolta lo ritenga;
- adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della Organizzazione;
- stipula con Comuni, Province ed altri Enti locali le convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/1991, n. 266.

Il Presidente è il responsabile del settore A.R.I.-R.E.; può, peraltro, delegare tale funzione ad altro Consigliere.

Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente:

- è il rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti;
- convoca il Consiglio Direttivo di Sezione;
- adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I.-R.E.

Art. 6 - Comitati Regionali

Il Comitato Regionale è formato da tanti componenti, per ciascuna delle Sezioni comprese nel territorio regionale, eletti dalle rispettive Assemblee di base, in funzione di quanto previsto nei singoli regolamenti regionali.

Il Comitato Regionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente, per il settore Protezione Civile, potrà delegare altro Consigliere.

Il Comitato Regionale:

- determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito regionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, riferendo annualmente al Consiglio Direttivo nazionale;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;
- stipula con le Regioni, gli Enti regionali ed infraregionali le convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/1991, n. 266.

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:

- è il rappresentante legale della Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti;
- convoca l'Assemblea del Comitato Regionale;
- adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I.-R.E.

Art. 7 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo nazionale è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e segg. dello Statuto Sociale) tra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell'Associazione (art. 24 dello Statuto A.R.I.).

Il Presidente potrà delegare altro Consigliere per le A.R.I.-R.E.

Il Consiglio Direttivo nazionale:

- determina le linee programmatiche nell'ambito nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento delle strutture regionali;
- la Assemblea Generale ne approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento;
- intrattiene i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, a carattere nazionale, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio di esperti;
- stipula con le suddette Istituzioni eventuali convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 11/8/91, n. 266.

Art. 8 - Collegio Sindacale

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi Sindacali, eletti come da Statuto e relativi Regolamenti sezionali e regionali.

Art. 9 - Organizzazione territoriale

Le A.R.I.-R.E. sono strutturate in ambito sezionale operanti, di norma, in circoscrizioni coincidenti con le circoscrizioni provinciali.

Le organizzazioni di base sono costituite dagli aderenti operanti nel territorio delle singole Sezioni.

Art. 10 - Aderenti alla Organizzazione

La qualifica di aderente alle A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta solo ai Soci dell'A.R.I., in possesso di licenza di radioamatore, che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che diano la disponibilità personale di intervento, in caso di necessità.

La qualifica di aderente ausiliario alle A.R.I.-R.E. può essere riconosciuta ai Soci dell'A.R.I., anche non in possesso di licenza di radioamatore ed ai Soci dell'A.R.I. Radio Club, che dimostrino di avere attitudine ad assolvere compiti ausiliari nel servizio di Emergenza, che abbiano raggiunto la maggiore età e che ne facciano domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che, a causa della loro attività lavorativa, siano tenuti a dare la loro disponibilità nell'ambito dell'attività svolta.

Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande di coloro che, per appartenenza ad altre Associazioni, si trovino nelle condizioni di dover dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad entrambe le strutture.

Le domande di ammissione alle A.R.I.-R.E. devono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo di Sezione o al Consigliere Delegato.

Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa in Consiglio Direttivo; e, se ancora respinta, dovrà essere motivata.

L'appartenenza alle A.R.I.-R.E. si perde per:

- a) recesso dall'A.R.I. o dall'A.R.I. Radio Club o dalle stesse A.R.I.-R.E.
- b) esclusione.

Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione (o Consigliere Delegato) al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza.

A titolo puramente esemplificativo, si indica alcuni motivi di esclusione:

- 1) comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio;
- 2) prolungata assenza ingiustificata dalle attività delle A.R.I.-R.E.;
- 3) l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della Organizzazione delle A.R.I.-R.E.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo di Sezione è am-

messo ricorso al Comitato Regionale competente, che decide motivatamente, in ultima istanza, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione interessata.

Ad ogni nuovo iscritto dovrà essere consegnata copia del presente regolamento.

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative

Le cariche associative delle A.R.I.-R.E. hanno carattere gratuito; ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per compiti istituzionali.

Art. 12 - Bilancio

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Organizzazione A.R.I.-R.E., alla cui formazione sono tenuti il Consiglio Direttivo nazionale e le strutture periferiche, ciascuna secondo la propria competenza, è formulato in maniera da essere inglobato e ricompreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del Consiglio Direttivo nazionale, per l'Associazione.

In ogni caso, nel bilancio, devono essere indicati i beni mobili ed immobili posseduti, le apparec-

chiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti eventualmente ricevuti.

Il bilancio dell'Associazione è approvato dall'Assemblea Generale ordinaria, a norma dell'art.23, comma a) b) e c) dello Statuto Sociale; quelli regionali, dalle Assemblee Generali regionali; e quelli sezionali, dalle Assemblee di base, secondo i rispettivi regolamenti.

Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione palese, unitamente al programma annuale di attività.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Organizzazione A.R.I.-R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:

- poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale);
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da Convenzioni.

Art. 14 - Assemblee nazionali, regionali e sezionali

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni possono indire, rispettivamente, Assemblee nazionali, regionali e sezionali di tutti gli aderenti, per lo studio e la programmazione della attività di Protezione Civile.

Le decisioni delle Assemblee sono vincolanti per chi le ha convocate.

Art. 15 - Durata in carica degli Organismi

I componenti del Consiglio Direttivo nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti (art. 27 dello Statuto Sociale). I componenti dei Consigli Direttivi regionali e sezionali durano in carica per la durata prevista dai rispettivi Regolamenti.

Norma transitoria

Sino alla completa attuazione del presente Regolamento e fino all'aggiornamento delle strutture operative, tutte le funzioni vengono esercitate dagli attuali Consigli Direttivi, a qualsiasi livello.

Approvato dalla Assemblea Straordinaria di Bari del 9 novembre 1996 e ratificato (previe opportune correzioni suggerite dall'Assemblea stessa) dal Consiglio Direttivo nazionale. Pubblicato su Radio Rivista 3-97, Organo Ufficiale della Associazione.



ALLEGATO "B"

FREQUENZE OPERATIVE FONIA E DATI

BANDA	DIURNA	NOTTURNA	MODE
MAGLIA RADIO NAZIONALE HF "ZAMBERLETTI"			
HF	6.990,00 Mhz	3.645,50 Mhz	LSB
MAGLIA RADIO PROVINCIALE DEI C.O.M.			
VHF	145.375 Mhz	145.375 Mhz	FM
UHF	432.375 Mhz	432.375 Mhz	FM
RIPETITORE IR1ZYA	TX 430.350 Mhz	RX 431.950 Mhz	Tono 82.5 HZ Shift +1.600

MODO DIGITALE PSK- 31

BANDA	DIURNA	NOTTURNA	MODE
MAGLIA RADIO NAZIONALE HF "ZAMBERLETTI"			
HF	7.039,00 Mhz	3.579,00 Mhz	USB

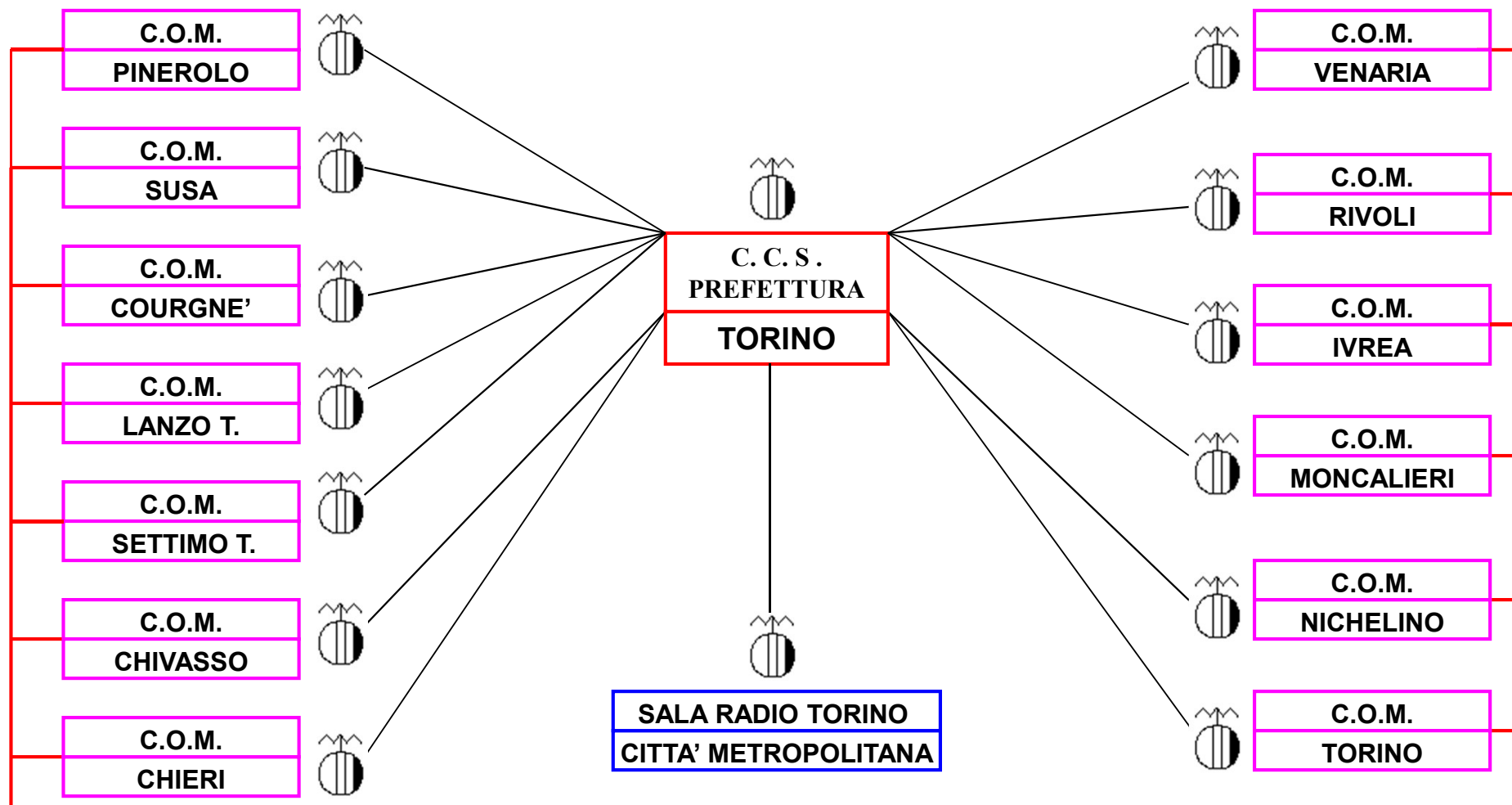
MAPPA DELLA PROVINCIA DI TORINO



B – LIVELLO PROVINCIALE

ALLEGATO "D"

MAGLIA RADIO PROVINCIALE DEI C.O.M.



		Protezione Civile Associazione Radioamatori Italiani				Esercitazione N° Segue Allegato "D"		
		Freq. VHF 145,375		DATA				
		Freq. UHF 432,375		ORARIO				
Radio Comunicazioni Alternative di Emergenza - Prova di Sintonia C.O.M.								
	Sede di C.O.M.	NOMINATIVO	NOME	RST VHF DATO	RST VHF RIC.	RST UHF DATO	RST UHF RIC.	NOTE
1	PREFETTURA TORINO							
2	CITTA' METROPOLITANA							
3	TORINO							
4	CHIERI							
5	CHIVASSO							
6	COURGNE'							
7	IVREA							
8	LANZO							
9	MONCALIERI							
10	NICHELINO							
11	PINEROLO							
12	RIVOLI							
13	SETTIMO TORINESE							
14	SUSA							
15	VENARIA							
16								
17								
18								
Mezzo in uso								
Alimentazione								
Antenna in uso								
Apparati in uso								
Firma Operatore				Visto il Sindaco				

DATA	ORARIO	NR. PROGR.	QUALIFICA DI PRECEDENZA
DA (FM)			C.O.M. _____
A (TO)			C.O.M. _____
PERCO (INFO)			C.O.M. _____

[illegible]

PER USO DELLO OPERATORE	R X	DATA	ORA	OPERATORE	T X	DATA	ORA	OPERATORE	FIRMA DEL CAPO SALA OPERATIVA CHE AUTORIZZA LA TRASMISSIONE
----------------------------	----------------	------	-----	-----------	----------------	------	-----	-----------	--



ALLEGATO “F”

COMPITI FONDAMENTALI DEGLI OPERATORI DURANTE LE RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA

1. PARTECIPANO AL SERVIZIO PER LE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA TUTTI I RADIOAMATORI SOCI A.R.I. MUNITI DI REGOLARE LICENZA DI CLASSE A ;
2. IL SERVIZIO E' REGOLATO DA TURNI SVOLTI DA NR. 3 OPERATORI COME DI SEGUITO INDICATO E AVRANNO LA DURATA DI MAX 8 ORE CONTINUATIVE:
 - 1 OPERATORE STAZIONE RADIO IN HF;
 - 1 OPERATORE STAZIONE RADIO IN VHF/UHF;
 - 1 OPERATORE COME PUNTO DI CONTATTO CON LA SALA OPERATIVA;I TURNI DI SERVIZI SARANNO GESTITI DAL DELEGATO A.R.I. - R.E..
3. GLI OPERATORI IN TURNO DI SERVIZIO DEVONO:
 - a. EFFETTUARE SU DISPOSIZIONE DEL CAPO SALA OPERATIVA , I COLLEGAMENTI RADIO IN HF,VHF E UHF PREVISTI CON I C.O.M. DELLA PROVINCIA DI TORINO (VEDASI ALLEGATO “D”) E CON IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ;
 - b. ANNOTARE I NOMINATIVI E LOCALITA' DEGLI OPERATORI CORRISPONDENTI TENENDO SEMPRE INFORMATO IL CAPO SALA OPERATIVA SUI COLLEGAMENTI IN ATTO;
 - c. COMPILARE E TENERE SEMPRE AGGIORNATI I QUADERNI DI STAZIONE TRASCRIVENDO TUTTE LE COMUNICAZIONI TRASMESSE E/O RICVUTE CON DATE, ORARI E FIRMA DEGLI OPERATORI DI TURNO ;
 - d. EVITARE DI GENERARE MESSAGGI DI QUALSIATI TIPO SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DATA DAGLI ORGANI COMPETENTI, SPECIALMENTE QUEI MESSAGGI CON I QUALI SI RICHIEDE L'IMPIEGO DI PERSONALE E MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE;
 - e. LIMITARSI SOLO AL SERVIZIO DI OPERATORE RADIO PER QUANTO CONCERNE LA TRASMISSIONE E/O LA RICEZIONE DEI MESSAGGI;
 - f. I MESSAGGI PRIMA DI ESSERE TRASMESSI DEVONO ESSERE FIRMATI E AUTORIZZATI DAL CAPO SALA OPERATIVA DELLA PREFETTURA O DEL C.O.M. ;
 - g. UTILIZZARE IL MODULO PER MESSAGGIO PREVISTO (IL MODELLO E' CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO ALL' ALLEGATO “E”);
 - h. TRASMETTERE I MESSAGGI CON LA MASSIMA PRECISIONE DETTANDOLI LENTAMENTE DANDO COSI' IL TEMPO A CHI LI RICEVE DI TRASCRIVERE TUTTO CORRETTAMENTE ;
 - i. EVITARE DI LASCIARE INCUSTODITA LA STAZIONE RADIO PER QUALSIASI MOTIVO PREVIA SOSTITUZIONE CON UN'ALTRO OPERATORE DISPONIBILE;
 - l. EVITARE DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI (QSO) DI NATURA PERSONALE CON OM NON INTERESSATI ALL'EMERGENZA ;
4. OGNI OPERATORE DURANTE IL SUO TURNO DI SERVIZIO E' RESPONSABILE DELLE PROPRIE AZIONI DI QUALSIASI NATURA , PERTANTO E' CONSIGLIABILE ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL CAPO SALA OPERATIVA COMPETENTE E/O DAL DELEGATO A.R.I. R.E. .

[illegible]



A. R. I. – R. E.
RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA
ELENCO DEI RADIOAMATORI ADERENTI ARI-RE

[illegible]



ALLEGATO "L"

SICUREZZA DELLE TRASMISSIONI

TABELLA DI AUTENTICAZIONE

ORE \ MINUTI	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24						
05	SE	RE	TF	UY	VF	SY	BJ	MN	ZA	WQ
10	FE	BV	MJ	AS	VF	WE	UI	TY	FD	VF
15	OP	VC	MJ	MK	ML	ZA	ZS	DE	TG	HJ
20	EW	TP	VH	NC	DV	MJ	TP	IK	YT	PL
25	ZX	BG	MK	CD	XS	ZS	ED	ER	CD	IO
30	XD	SE	QY	CF	UI	OL	SG	BG	TH	ER
35	XC	CV	BN	ML	KJ	HG	FD	DS	SA	WQ
40	QW	ER	OL	BT	FG	NQ	WN	EB	QV	RN
45	PZ	OX	IC	YV	GY	UP	WH	TK	XJ	WV
50	GY	RB	LZ	DB	EY	DU	IZ	BW	B	YU
55	GM	MG	QT	FL	FJ	OI	SA	ZX	CV	BN
00	MO	LO	SA	LV	AT	OR	EB	JU	VE	TO

Istruzioni su l'uso della tabella di autenticazione.

La stazione radio che chiede l'autenticazione dirà: "AUTENTICAZIONE ORE 04 e MINUTI 45

La stazione radio corrispondente risponderà : "YV"

N.B. La tabella di autenticazione deve essere tenuta sempre vicino alla Stazione e deve essere utilizzata solo in caso di dubbia autenticità della stazione radio corrispondente.

La sopraindicata Tabella di Autenticazione è un FAC-SIMILE .

In caso di attivazione dei collegamenti Radio di Emergenza , la tabella di autenticazione valida sarà pubblicata nell' "AREA RISERVATA" del Sito Web della Sezione ARI di Torino www.aritorino.it e potrà essere prelevata dagli operatori autorizzati dal Delegato ARI-RE.